



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 16/CSAT del 18 Dicembre 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 15 Dicembre 2025  
ha adottato la seguente:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti:** Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone ; Avv. G. Ciappa; Dott. D. Posillipo; Avv. M. Lo Jacono; Avv. F. Gargiulo; Avv. S. Russo.

**Reclamo della società ATLETICO FAIANO in riferimento al C.U. n. 44 del 13/11/2025.**

**Gara – Cimitile / Atletico Faiano del 10.11.2025 – Campionato Under 19 “F”.**

**Squalifiche: Bonacchi Daniele (fino al 13/03/26) Velardo Sergio (fino al 13/03/26)**

La Csat, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rilevato che il medesimo va rigettato.

Invero, il reclamo si fonda sulla censura alle sanzioni comminate dal Gst per la sua eccessiva gravosità e severità. Il direttore di gara nel referto non avrebbe precisato quali fossero state le frasi offensive e denigratorie rivolte al DDG, inoltre vengono depositati precedenti che possano almeno ridurre ad equità le sanzioni dei due dirigenti.

In realtà il referto di gara che costituisce atto di prova privilegiata è chiaro nel descrivere quanto accaduto nell'immediatezza della fine della gara allorché i dirigenti e l'assistente di parte sono entrati nello spogliatoio e dopo aver sbattuto e chiuso la porta, già di per se un comportamento deprecabile, stratonavano il DDG e lo offendevano e denigravano. Di talché il reclamo va rigettato anche alla luce dell'art. 36 del CGS, che inquadra chiaramente il contesto sanzionatorio. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### DELIBERA

**Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione pubblicata sul C.U. n. 44 del 13/11/2025.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 15.12.2025

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. E. Russo**

**Componenti:** Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone ; Avv. G. Ciappa; Dott. D. Posillipo; Avv. M. Lo Jacono; Avv. F. Gargiulo; Avv. S. Russo.

**Reclamo della società A.C. MARCHESA in riferimento al C.U. n. 51 del 4/12/2025.**

**Gara – A.C. Marchesa / Alta Hirpinia S del 30.11.2025 – Campionato Promozione “C”.**

**Squalifiche: Cherillo Antonio (sei gare)**

La CSAT letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, nel corso della partita in oggetto, il calciatore della società AC Marchesa, Cherillo Antonio, nel contestare una decisione del DDG, lo stratonava per il braccio contestualmente profferendo nei suoi confronti frasi gravemente ingiuriose. Il Gst comminava sei (6) giornate di squalifica al calciatore, ritenendo le condotte di quest'ultimo irrispettose e irraguardose. Avverso la decisione del Gst, proponeva ricorso la società Marchesa, sostenendo che il proprio calciatore si fosse limitato a riferire all'arbitro la sola frase “ma sati dormendo”, altresì derubricava il gesto della trattenuta al braccio, come mero tentativo di richiamare il DDG al confronto, da cui lo stesso si esimeva. Tale versione viene confermata nel corso dell'audizione dal delegato della società.

Osserva Questa Corte che non vi è motivo per dubitare delle circostanze che il calciatore abbia effettivamente avuto una condotta minacciosa ed irruvidosa nei confronti del DDG tanto più che nello stesso ricorso i fatti non venivano negati ma semplicemente edulcorati rispetto alla loro gravità. Come sappiamo peraltro il referto del DDG costituisce fonte privilegiata nella ricostruzione dei fatti accaduti. Si tenga con anche il calciatore non aveva precedenti rilevanti e di tanto si ritiene per Questa Corte di poter ridurre la squalifica al sig. Cherillo Antonio. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore Cherillo Antonio a quattro (4) giornate di gara effettive.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 15.12.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone ; Avv. G. Ciappa; Dott. D. Posillipo; Avv. M. Lo Jacono; Avv. F. Gargiulo; Avv. S. Russo.**

**Reclamo della società ARCI UISP SCAMPIA ASD in riferimento al C.U. n. 27/AG del 27/11/2025.**

**ARCI UISP SCAMPIA ASD / SPORTING SOCCER CARDITO del 26/11/2025 - Campionato, UNDER 15,**

**Calvino Giuseppe (cinque gare)**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Preliminarmente va evidenziato che il reclamo non è stato notificato alla controparte, per cui non si può deliberare sulla punizione sportiva della perdita della gara per la società reclamante. Nel merito va affermato che il reclamo non può essere accolto.

Invero, come è emerso dal referto del direttore di gara i calciatori n.11 e n.9 della squadra Arci Uisp Scampia si sono resi responsabili di una rissa in campo con altri due calciatori avversari, che ha coinvolto anche genitori e tifosi presenti sugli spalti. In particolare il calciatore n. 9 Calvino Giuseppe della società di casa ha alimentato anco di più il clima di tensione tra le due tifoserie, tenendo un comportamento molto grave scavalcando la recinzione del terreno di gioco per raggiungere gli spalti. Per cui le sanzioni inflitte dal GS appaiono congrue e, conseguentemente, va confermata la squalifica per i calciatori della società Arci Uisp Scampia e la dispute delle prossime due partite a porte chiuse in casa della società reclamante. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la sanzione pubblicata sul C.U. n. 27/AG del 27/11/2025.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 15.12.2025

**Il Presidente C.S.A.T.**

**Avv. E. Russo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 18 Dicembre 2025**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**